

tori delle provincie, fu propriamente il giudice ordinario, ed ebbe da ora innanzi il titolo di *iudex*. Come dipendenti dal duca appariscono, nelle città minori, i *comites* e i *tribuni*, oltrechè i *iudices pedanei*, che, prendono talora la denominazione di *dativi*, ossia delegati del giudice ordinario; senonchè la loro delegazione, in ciò diversa da quella del *iudex pedaneus* romano, è divenuta permanente e si svolge nel cerchio di un determinato distretto cittadino. Quanto alla composizione del tribunale, già da questi tempi si avverte la tendenza a dare alla pubblicità dei giudizi non più il carattere di una semplice assistenza, ma quello di una partecipazione più o meno effettiva; tendenza che servirà a dare maggior fortuna alle nuove istituzioni barbariche (§ 34).

§ 16. — Oltre le opere citate ai §§ 5, 12, 13, v. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtl. Entwicklung*, Lipsia, 1868 e seg.; Mayer, II. pag. 441 e seg.; Thomassin, *Vetus et nova ecclesiae disciplina*, Parisiis 1691; Zachariae v. Lingenthal, *Gesch. d. gr.-röm Rechts*, 3.<sup>a</sup> ed., Berlin, 1892; Checchini, *Studi sull'ordinamento processuale romano e germanico*, Parte I, Padova, 1925.

### § 17. — Rapporti fra Stato e Chiesa.

Il problema giuridico dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa poté essere proposta solo dopochè la Chiesa si costituì di fronte allo Stato, come potenza autonoma, come organismo ultra-politico, svolgentesi nello Stato e contro lo Stato. Nel mondo antico, l'osservanza del culto era una funzione pubblica; il sacerdozio, una magistratura; ma lo Stato lasciò a tutti i culti la più grande libertà religiosa, limitandosi appena a funzioni generali di polizia. Fu soltanto a incominciare dall'età di Nerone, allorchè le nuove dottrine cristiane, sostenendo l'uguaglianza di tutti di fronte a Dio, condannando il culto dell'imperatore, insegnando il dispregio